



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott. Tommaso Martino	Primo Referendario
Dott. Marco Nappi Quintiliano	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Sessa Cilento

sull'esito del procedimento di controllo - disciplinato dall'art. 7, c. 7, del d.l. n. 77 del 2021, conv. dalla l. n. 108 del 2021 - avente ad oggetto il monitoraggio e la verifica dell'intervento identificato dal codice unico di progetto (CUP) n. E35E24000090006, finanziato con risorse a valere anche sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 100/INPR/2025 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2025;

VISTO il decreto n. 14/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati in materia di coordinamento dell'attività di monitoraggio degli enti locali della Regione Campania in relazione agli interventi a valere sul PNRR e sul Piano nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC);

VISTO il decreto n. 10/2025, come integrato dal decreto n. 18/2025, con cui il Presidente aggiunto di questa Sezione regionale di controllo ha individuato e ripartito tra i Magistrati assegnati alla Sezione gli interventi finanziati con risorse a valere sul PNRR/PNC da sottoporre a verifica;

VISTA l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore, Referendario Marco Nappi Quintiliano;

VISTA l'ordinanza n. 146/2025, con la quale il Presidente aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Referendario Marco Nappi Quintiliano;

PREMESSO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

PREMESSO

1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento programmatico mediante il quale l'Italia ha definito la destinazione e l'allocazione delle risorse derivanti dalla componente più rilevante dello strumento finanziario di fonte euro-unitaria denominato *Next Generation EU* (NGEU), ossia il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (in lingua inglese "*Recovery and Resilience Facility*" e, in sigla, "RRF"), istituito con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per fronteggiare la crisi economica seguita all'emergenza sanitaria innescata dal virus SARS-CoV-2.

Il NGUE è stato istituito con decisione del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020 e consiste in un programma che autorizza la Commissione europea a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione Europea (UE).

Con Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, relativa al sistema delle risorse proprie dell'UE, la Commissione è stata incaricata di intensificare le sue operazioni di prestito, per finanziare il NGEU, per un importo *massimo* di 806,9 miliardi di euro, il cui rimborso inizierà a partire dal 2028 e si svilupperà per un orizzonte di lungo periodo, fino al 2058.

La realizzazione degli interventi di resilienza, così come progettata a livello euro-unitario, ha dunque richiesto - e richiede - ingenti risorse pubbliche e private, al cui reperimento la Commissione dell'UE provvede attraverso la contrazione di prestiti sul mercato dei capitali e per le quali è già previsto in un piano di ammortamento pluriennale.

La provvista finanziaria così ottenuta viene poi trasferita ai singoli Stati membri attraverso l'erogazione di prestiti e/o di contributi in conto capitale ammontanti, ad oggi, complessivamente, a circa 750 miliardi di euro, che dovranno essere *restituiti* ai relativi sottoscrittori, maggiorati dei dovuti interessi, con le risorse proprie dell'UE, secondo una «[...] *strategia di finanziamento diversificata [che] ha prodotto benefici, ma che ha anche comportato un potenziale trasferimento dei rischi ai futuri bilanci dell'UE*» (così, lett., ECA, *Relazione speciale 16/23: La Commissione e la gestione del debito connesso a NextGenerationEU*, par. 5, p. 10 di 65).

1.1. Sotto il profilo tipologico tali risorse sono così ripartite:

- 672,5 miliardi di euro, di cui 360 per prestiti e 312,5 per sovvenzioni, sono destinati al RRF;
- 47,5 miliardi di euro sono destinati al "*Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe*" (ReACT-EU), andando a costituire stanziamenti aggiuntivi ai fondi strutturali già stanziati nella programmazione 2014-2020;

- 10 miliardi di euro al “Fondo per una transizione giusta”, programma dedicato alla riduzione dell’impatto socio-economico del passaggio a sistemi “a zero emissioni”;
- 7,5 miliardi di euro allo “Sviluppo rurale”, programma dedicato alla competitività del settore agricolo e per promuovere la gestione sostenibile delle risorse agricole e forestali;
- 5,6 miliardi di euro sono destinati a “InvestEU”, programma per la mobilitazione di finanziamenti pubblici e privati attraverso prestiti, garanzie ed altri strumenti finanziari;
- 5 miliardi di euro sono destinati a “Orizzonte Europa”, programma di riferimento per tutti gli ambiti legati alla ricerca e all’innovazione;
- 1,9 miliardi di euro, infine, sono destinati al “RescEU”, programma dedicato alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta a catastrofi naturali o antropiche.

1.2. Corre dunque l’obbligo di sottolineare che, come precisato anche dalla Corte dei conti dell’Unione europea nella propria Relazione speciale dedicata alla gestione del debito connesso al NGEU, «[i]l debito contratto a titolo di NGEU è garantito dal “margine di bilancio”, che corrisponde alla differenza tra il massimale delle risorse proprie e le risorse proprie necessarie per finanziare il bilancio dell’UE. Ratificando [con procedura completata in data 31 maggio 2021] la decisione del Consiglio sulle risorse proprie, nel 2021 **gli Stati membri hanno convenuto di mettere a disposizione risorse di tesoreria supplementari incrementando il massimale delle risorse proprie a un massimo dello 0,6 % del loro RNL, fino alla fine del 2058.** La Commissione può utilizzare tali risorse qualora il bilancio dell’UE non sia sufficiente a coprire le passività risultanti dalle assunzioni di prestiti connesse a NGEU. Le operazioni di assunzione di prestiti rientrano nell’ambito dell’esecuzione del bilancio ai sensi del regolamento finanziario, il che implica inoltre che la strategia di finanziamento di NGEU sia attuata conformemente al principio della sana gestione finanziaria» (così, lett., ECA, Relazione speciale 16/23: La Commissione e la gestione del debito connesso a NextGenerationEU, par. 7, p. 11 di 65; enfasi aggiunta).

In altri termini, tutte le risorse raccolte sui mercati dei capitali dalla Commissione europea in attuazione del NGEU andranno restituite ai sottoscrittori dei titoli obbligazionari emessi a livello euro-unitario, maggiorate dei dovuti interessi, con oneri a carico del bilancio dell’UE, che, ove non dovesse essere capiente, andrà integrato con risorse di tesoreria da parte degli Stati membri, a norma del combinato disposto della Parte Sesta (*Disposizioni istituzionali e finanziarie*), Titolo II (*Disposizioni finanziarie*), artt. 310 e seguenti, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), e dell’art. 6 (*Incremento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie ai fini dell’attribuzione delle risorse necessarie per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19*) della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea.

2. A livello nazionale, come noto, il PNRR (di seguito, anche “Piano”) si articola in sei missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; inclusione e coesione; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; rivoluzione verde e transizione ecologica; salute), individuate in piena coerenza con i sei pilastri del RRF. Le missioni si articolano in componenti, ossia in aree di intervento specifiche, composte a loro volta da investimenti e riforme.

2.1. Con la decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota prot. n. LT 161/21 del 14 luglio 2021, che ha approvato il piano presentato dalla Repubblica Italiana, per il periodo 2021-2026 all’Italia sono state destinate risorse, a valere sulle disponibilità del RRF, pari a **191,5 miliardi di euro**, dei quali 68,9 miliardi da erogarsi nella forma di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi mediante la concessione di prestiti a tassi agevolati.

In seguito, nel corso del 2023, la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata, sempre con decisione di esecuzione del Consiglio, una prima volta, in data 19 settembre 2023 e, una seconda volta, in data 8 dicembre 2023, approvando così la proposta di revisione del PNRR avanzata dal Governo italiano e includente il nuovo capitolo “REPowerEU”: le risorse finanziarie complessivamente assegnate all’Italia sono così aumentate a **194,4 miliardi di euro**.

Nel corso del 2024, il PNRR è stato ulteriormente modificato in due distinte occasioni: una prima volta, a seguito della presentazione alla Commissione europea, in data 4 marzo 2024, da parte del Governo italiano, di una richiesta di modifica di natura tecnica riguardante *24 misure*, relative sia ad investimenti sia a riforme, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024, con il nuovo allegato recante la versione modificata del Piano; una seconda volta, a seguito della presentazione alla Commissione europea, in data 10 ottobre 2024, da parte del Governo italiano, di un’ulteriore richiesta di modifica riguardante ulteriori *21 misure*, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 18 novembre 2024, con il nuovo allegato recante la versione modificata del Piano.

Sono stati così aggiunti tre nuovi obiettivi e il numero complessivo di traguardi/obiettivi del Piano è salito a 621.

Da ultimo, in data 21 marzo 2025, l’Italia ha presentato alla Commissione europea, a causa di circostanze oggettive motivate a norma dell’art. 21 (*Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro*), par. 1, del Reg. (UE) 2021/241, una nuova proposta di revisione del PNRR in relazione a *67 misure* del Piano, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, con allegata la versione, da ultimo modificata e attualmente in vigore, del PNRR italiano.

2.2. Da un punto di vista operativo, le risorse del PNRR destinate all’Italia sono trasferite dalla Commissione dell’Unione europea sul **conto corrente n. 23211 della Tesoreria centrale dello Stato**, sul quale transitano tutti i flussi di fonte euro-unitaria destinati all’Italia.

In base alla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2021 (cfr., art. 1, cc. 1037-1045, della l. n. 178 del 2020), tali risorse sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a fondo perduto» (**conto n. 25091**) e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a titolo di prestito» (**conto n. 25092**). Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo quelle relative ai progetti finanziati mediante prestiti.

In attesa dell'assegnazione delle risorse da parte dell'UE, i due conti sono stati alimentati, *a titolo di anticipazione*, dal **capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) n. 8003**, denominato «Fondo di Rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia».

Le relative risorse sono successivamente assegnate in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi (Amministrazioni centrali o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e trasferite mediante c.d. "girofondi" su contabilità speciali dedicate al PNRR, appositamente istituite e disciplinate, a livello interno, dalla l. n. 1041 del 1971 (*Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato*) e dal relativo Regolamento recato dal d.P.R. n. 689 del 1977 (*Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali [...]*).

Oltre che in favore delle Amministrazioni titolari, le contabilità speciali dedicate sono state attivate anche in favore di Amministrazioni centrali e periferiche che svolgono il ruolo di soggetto attuatore.

Le uscite dei due conti correnti di Tesoreria centrale hanno le seguenti destinazioni:

- trasferimento delle risorse PNRR sulle menzionate contabilità speciali per essere successivamente erogate ai soggetti attuatori responsabili degli interventi, secondo le modalità specificamente previste nei corrispondenti atti dispositivi;
- trasferimenti diretti ai soggetti attuatori in casi particolari;
- versamento all'entrata del bilancio dello Stato rispettivamente ai capitoli 3515 (contributo a fondo perduto) e 3516 (contributo a titolo di prestito) delle somme ricevute dall'Unione europea tramite il conto 23211, a compensazione dell'anticipazione operata a valere sul capitolo 8003.

3. L'attuazione del PNRR ha richiesto la costruzione di un articolato ordito normativo per la gestione dell'intero piano e per la realizzazione di alcune riforme di carattere amministrativo e regolatorio, alcune delle quali costituiscono esse stesse traguardi e obiettivi del Piano.

Per quanto di interesse in questa sede, tuttavia, corre l'obbligo di sottolineare che, al fine di semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti nel PNRR, è stato adottato il d.l. n. 77 del 2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), conv. dalla l. n. 108 del 2021, che definisce il quadro normativo nazionale nell'ambito del quale sono realizzati gli interventi previsti del Piano e contiene le disposizioni attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Reg. (UE) 2021/241.

L'art. 1 (*Principi, finalità e definizioni*), c. 3, del d.l. n. 77 del 2021 dispone che «[l]e disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

Ove interpretata letteralmente, la citata disposizione sembrerebbe dunque attribuire a un atto comunque sprovvisto di forma normativa primaria la determinazione dei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» da garantire su tutto il territorio nazionale (sul punto, cfr., tra le molte, C. cost., sent., 26 novembre 2021, n. 220; *Id.*, sent., 19 dicembre 2012, n. 297).

Il d.l. n. 77 del 2021 prevede poi un nuovo insieme di organi di supporto per la formazione, il coordinamento e la promozione dell'indirizzo politico. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PDCM) è stata infatti affiancata, per quanto attiene i poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale del PNRR, la Cabina di regia, ossia una struttura, supportata da un Tavolo permanente e da una Segreteria tecnica (le cui competenze sono poi state trasferite - con il d.l. n. 13 del 2023, conv. dalla l. n. 41 del 23 - alla "Struttura di missione PNRR" istituita presso la stessa PDCM), a cui può sempre partecipare il Presidente del Consiglio (qualora non deleghi la presidenza ad altro Ministro), mentre gli altri Ministri e Sottosegretari sono chiamati, a norma dell'art. 2 (*Cabina di regia*), del d.l. n. 77 del 2021, solo «in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta», coinvolgendo, ove interessati, i Presidenti delle Regioni implicati nelle fattispecie trattate ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definite nel PNRR, attraverso proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni, con le modalità previste dalla normativa nazionale ed euro-unitaria vigente.

Ciascun soggetto titolare dei progetti finanziati è responsabile della relativa attuazione conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.

Le risorse assegnate ai progetti del PNRR sono vincolate alla realizzazione degli interventi del programma e mantengono il vincolo di destinazione fino a tutta la durata del programma medesimo.

3.1. Il d.l. n. 77 del 2021 prevede inoltre che i progetti debbano essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa euro-unitaria e debbano essere corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*) da raggiungere, verificabili a tramite appositi indicatori quantitativi.

A tal fine, le Amministrazioni titolari dell'intervento, nelle richieste di pagamento da presentare al Servizio centrale per il PNRR istituito presso il MEF - secondo quanto indicato nel par. 7.2 (*Modalità attuative degli interventi previsti nel PNRR*) dell'Allegato alla circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), recante «*Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*» - devono produrre un'attestazione «[...] contenente i seguenti elementi:

- *lo stato di avanzamento/il raggiungimento dei target e milestone per gli interventi di competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza, fornendo la relativa documentazione;*
- *lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico o digitale positivo in base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici o digitali;*
- *una dichiarazione di gestione debitamente firmata;*
- *una sintesi degli esiti dei controlli effettuati da parte dell'Amministrazione titolare dell'intervento, compresi i punti deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate»* (così, lett., anche per l'enfasi, MEF-RGS, circ., 10 febbraio 2022, n. 9, all.to, par. 7.2, pag. 48 di 97).

3.2. In caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, a norma dell'**art. 12 (Poteri sostitutivi), c. 1, del d.l. n. 77 del 2021**, «[...] il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, [...], assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, [...], il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, [...], assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti».

Le Amministrazioni titolari, inoltre, a norma dell'art. 8 (*Coordinamento della fase attuativa*) del d.l. n. 77 del 2021, mediante «[...] una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale [, individuata tra quelle esistenti ovvero appositamente istituita,] fino al completamento del PNRR [...]», **sono tenute a rimuovere o correggere eventuali regolarità e/o non conformità rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento**

suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano, e dunque il rimborso delle spese già sostenute da parte della Commissione europea.

In questi casi le Amministrazioni stesse devono adattare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle istanze di pagamento all'Unione Europea secondo il calendario stabilito nell'Accordo operativo.

In ipotesi di ritardi attuativi, le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano tempestivamente al MEF i dati relativi agli scostamenti temporali o quantitativi, le relative conseguenze, nonché le cause e **le azioni correttive già adottate**.

In questa prospettiva, l'art. 8, c. 5, del d.l. n. 77 del 2021 dispone che *«[a]l fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea»* (enfasi del redattore).

3.3. Ciò chiarito in ordine agli obblighi gravanti sulle Amministrazioni titolari e, consequenzialmente, anche sui soggetti attuatori, nonché con riguardo ai poteri sostitutivi da esercitarsi in caso di inerzia ovvero di rischio anche prospettico di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano, mette conto rilevare che l'art. 2 (*Gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia*) del DM del MEF 11 ottobre 2021, con riferimento alle modalità di trasferimento delle risorse, dispone che *«[i]l Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:*

- *anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR [...] [, richiedendosi,] [a]i fini dell'erogazione dell'anticipazione, [che] l'amministrazione titolare dell'intervento de[bba] attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;*
- *una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico [...] [ReGiS];*
- *una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi*

target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio [...] [ReGiS]» (enfasi aggiunta).

In seguito, l'art. 11 (*Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR*), c. 1, del d.l. n. 19 del 2024 (*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*), conv. dalla l. n. 56 del 2024, ha disposto che, «[a]l fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, [...], e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge».

Più recentemente, l'art. 18-quinquies (*Disposizioni finanziarie in materia di PNRR*), c. 1, del d.l. n. 113 del 2024 (*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*), conv. dalla l. n. 143 del 2024, ha disposto ulteriormente che, «[a]l fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, [...], le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento» (enfasi aggiunta).

In altri termini, da un punto di vista operativo, una volta adottato il provvedimento di assegnazione del finanziamento a carico del PNRR, le Amministrazioni titolari erogano ai soggetti attuatori un primo importo a titolo di anticipazione, in unica o più soluzioni, pari di norma complessivamente al 30 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta di anticipazione del soggetto attuatore (anche se eventuali norme specifiche possono prevedere anticipazioni superiori al 30 per cento).

Qualora la richiesta risulti carente, l'Amministrazione titolare stabilisce un termine massimo di cinque giorni per le integrazioni. In tale caso, il termine di 30 giorni per l'erogazione è sospeso fino alla data di acquisizione degli elementi integrativi.

Con riferimento ai trasferimenti successivi all'anticipazione, le Amministrazioni titolari effettuano trasferimenti intermedi fino al raggiungimento del 90 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal soggetto attuatore, verificando sia la regolarità formale della richiesta, che deve essere firmata e compilata sul modello «PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi», sia l'aggiornamento dei dati di monitoraggio caricati sul sistema ReGiS o, in caso di alimentazione indiretta, l'impegno ad aggiornare eventuali dati mancanti entro 60 giorni dall'erogazione.

Ancora una volta, se la richiesta risulta incompleta, il termine di 30 giorni è sospeso fino alla ricezione degli elementi mancanti.

Da ultimo, per la conclusione dell'intervento, le Amministrazioni titolari erogano il saldo finale, pari di norma al 10 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto attuatore, verificando sempre sia la regolarità formale della richiesta, redatta sul modello «PNRR – Richiesta saldo» sia l'aggiornamento dei dati di monitoraggio caricati sul sistema ReGiS.

Anche in quest'ultimo caso, qualora gli elementi per il saldo siano insufficienti, l'Amministrazione titolare fissa un termine di massimo dieci giorni per le integrazioni, con conseguente sospensione del termine di 30 giorni fino alla data di acquisizione degli elementi richiesti.

4. Con specifico riferimento ai progetti finanziati con risorse a valere sul PNRR da realizzarsi nell'ambito di competenza territoriale di questa Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, come evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nell'ultima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, resa ai sensi dell'art. 7 (*Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza*), c. 7, ultimo periodo, del d.l. n. 77 del 2021 e relativa al secondo semestre del 2024, occorre evidenziare che «[t]ra le aree territoriali l'unica Regione con un'incidenza paragonabile a quelle delle aree settentrionali è la Campania, nella quale si collocano poco meno di 21 mila progetti (circa il 9 per cento del totale complessivo)» (così, lett., Sez. riun. contr., del. 14 maggio 2025, n. 6/SSRRCO/REF/2025, p. 83 di 290).

Un profilo di scrutinio del tasso di realizzazione degli obiettivi finali associati agli indicatori *target* può essere sviluppato proprio rivolgendo lo sguardo alla disarticolazione delle misure in singoli progetti attivati.

Chiarito che «[s]econdo questo approccio, alle 146 sub-misure selezionate corrispondono oltre 242 mila progetti, identificati dalla chiave univoca CUP-CLP [...] [d]i questi, la quota maggiore (pari a circa il 72 per cento) è assorbita dalle componenti M1C1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", M2C3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" e M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università", con incidenze pari, rispettivamente, al 24, 25 e 22 per cento sul numero totale» (così, lett., Sez. riun. contr., del. n. 6/SSRRCO/REF/2025, p. 82 di 290; enfasi aggiunta).

Di qui, la rilevanza dei criteri individuati per la selezione dei progetti da attenzionare mediante una specifica attività istruttoria.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

1. **La richiesta istruttoria indirizzata al Comune di Sessa Cilento (SA) in relazione al progetto identificato, nell'ambito della misura M4C1I1.2, dal CUP n. E35E24000090006 relativo a «predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio mensa scolastica alla scuola primaria di Sessa Cilento», per un valore complessivo di € 552.000,00.**

In ottemperanza a quanto previsto nel programma dei controlli e delle analisi per gli anni 2024 e 2025, quest'ultimo approvato con la deliberazione n. 61 del 19

dicembre 2024 delle stesse Sezioni riunite in sede di controllo, nei programmi annuali delle attività 2024 e 2025, approvati rispettivamente con le deliberazioni n. 50/2024/INPR e n. 100/2025/INPR, questa Sezione di controllo ha previsto monitoraggi e verifiche sugli interventi finanziati a carico del PNRR ed attuati dagli Enti pubblici territoriali situati nella Regione Campania.

In esecuzione delle predette deliberazioni è stato individuato un congruo numero di progetti, tra cui quello indicato in epigrafe di cui è soggetto attuatore il Comune di Sessa Cilento, in ragione della loro entità finanziaria e/o delle criticità rilevate dalle Cabine di regia istituite presso le Prefetture competenti per territorio, nonché dei dati rilevati d'ufficio direttamente attraverso il sistema ReGiS.

Pertanto, con nota del Magistrato istruttore del 4 luglio 2025 (prot. CDC n. 4041), il Comune di Sessa Cilento, soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti a valere anche sul PNRR per un valore complessivo di € 552.000,00, nell'ambito della misura **M4C1I1.2**, è stato invitato fornire una relazione sullo stato di avanzamento del progetto identificato dal **CUP n. E35E24000090006**, relativo a «*predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio mensa scolastica alla scuola primaria di Sessa Cilento*».

Dai dati pubblicati sul sistema informativo ReGiS emergeva, infatti, che:

- a) che, nonostante la data prevista di inizio del progetto risultasse essere il 14 gennaio 2025 e la data di fine il 30 marzo 2026, l'avanzamento economico-finanziario del progetto indicava un importo totale dei "costi realizzati" pari ad euro 0,00 (sul totale valore complessivo pari a € 552.000,00);
- b) che, in ordine all'iter di progetto, vi erano fasi con data prevista di inizio superata e con data di inizio effettiva non presente.

Tanto premesso, si richiedevano puntuali ed aggiornate informazioni

- a. con riferimento alla gestione amministrativa, in ordine allo stato attuale di realizzazione dell'intervento, con la precisazione di quali *target* fossero stati raggiunti oppure delle cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel cronoprogramma, con invito a dare evidenza per ogni fase del progetto
 1. della data di fine progetto prefissata e della data in cui fosse stata effettivamente portata a termine la medesima fase procedurale;
 2. delle (eventuali) criticità incontrate nella realizzazione o nella rendicontazione del progetto;
 3. della valutazione circa la possibilità di recuperare entro il termine previsto per la realizzazione del progetto eventuali ritardi;
 4. dei motivi degli (eventuali) disallineamenti tra i dati forniti e quelli rilevabili dal sistema ReGiS;
 5. della implementazione del sistema interno di *audit*, anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni, al fine di contrastare

criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli interventi a valere su risorse del PNRR;

6. degli eventuali interventi di organi titolari poteri sostitutivi;
- b. con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, in ordine a quanto di seguito precisato:
1. i capitoli di spesa su cui le risorse finanziarie destinate al progetto risultavano stanziare, nonché gli impegni e i pagamenti adottati a valere su detti capitoli per gli esercizi 2023, 2024 e per quello in corso, con invito a dare evidenza dell'importo complessivo di tutti gli impegni/pagamenti contabilizzati, distinguendo tra le somme disponibili a valere sul PNRR/PNC e le somme derivanti da altre fonti (precisandone l'origine) fino alla data di riscontro alla stessa nota istruttoria;
 2. se eventualmente fosse stata esercitata la facoltà di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
 3. la contabilizzazione delle anticipazioni di cui all'art. 9 (*Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti*), c. 6, del d.l. n. 152 del 2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*), conv. dalla l. n. 233 del 2021, eventualmente ricevute;
 4. l'eventuale applicazione dell'art. 15 (*Procedure finanziarie e contabili*), cc. 3 e 4, del d.l. n. 77 del 2021, chiarendo se, alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa,
 - le risorse accertate fossero state fatte confluire nel risultato di amministrazione potendo, trattandosi di risorse vincolate, essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo;
 - l'ente avesse provveduto ad accertare per cassa l'importo delle anticipazioni erogate dalle amministrazioni centrali dello Stato, e, dunque, in presenza del formale impegno dell'Amministrazione erogante;
 5. la stima in ordine all'adeguatezza delle risorse stanziare per la realizzazione del progetto rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti, tenuto conto dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche, precisando
 - se fosse intervenuto l'adeguamento dei quadri economici dell'intervento al nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici;

- se una rielaborazione più puntuale del progetto e dei relativi oneri - ossia l'incremento dei costi - avesse reso problematico per il soggetto attuatore dare esecuzione al progetto e alla relativa gara, in mancanza di totale copertura dell'intervento.

Si richiedeva, infine, la compilazione di un documento allegato, recante una serie di fogli di calcolo, al fine di uniformare i dati trasmessi.

2. La risposta istruttoria del Comune di Sessa Cilento

In riscontro alla richiesta di questa Sezione, con nota del 27 luglio 2025 (prot. CDC n. 4564), è stata inviata una relazione sottoscritta dal Sindaco del Comune di Sessa Cilento.

2.1. Riscontro alle richieste afferenti alla gestione amministrativa

Con riferimento alle richieste relative alla gestione amministrativa del progetto, il Comune ha dichiarato quanto segue: *«il progetto Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio mensa scolastica alla scuola primaria di Sessa Cilento», finanziato nell'ambito della Misura M4C1I1.2, è attualmente in fase preparatoria. Sebbene la data di conclusione dei lavori sia il 31 marzo 2026 e la milestone preveda il collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026, l'Ente ha pianificato il completamento dei lavori entro il **31 dicembre 2025**, così da garantire il rispetto della milestone europea con un adeguato margine operativo. Una delle principali difficoltà affrontate ha riguardato la necessità di riorganizzare gli spazi scolastici per consentire lo spostamento degli alunni attualmente presenti nei locali oggetto di intervento. Tale esigenza ha richiesto un'attenta pianificazione logistica, comportando un leggero slittamento nella tempistica iniziale, ma senza compromettere la possibilità di rispettare il cronoprogramma complessivo.*

In merito ai dati economici e procedurali precedentemente rilevati dal sistema ReGiS, si precisa che gli stessi sono stati recentemente aggiornati, alla luce delle attività svolte fino a oggi. L'Ente ha provveduto all'inserimento puntuale delle informazioni nel sistema, sanando così eventuali disallineamenti rilevati nella fase istruttoria.

Sul piano organizzativo, si segnala che l'Amministrazione, considerate le dimensioni ridotte e la struttura organizzativa interna particolarmente esigua, sta attivando un processo di progressivo potenziamento del sistema dei controlli interni. Il RUP, inoltre, pianifica verifiche documentali periodiche, in attuazione di quanto previsto dal Manuale delle procedure PNRR, nonché dal quadro normativo nazionale ed europeo, e dalla conservazione digitale della documentazione a supporto delle spese, in piena aderenza ai requisiti di tracciabilità e trasparenza.

Si precisa infine che, allo stato attuale, non si è reso necessario alcun intervento da parte di organi titolari di poteri sostitutivi.»

2.2. Riscontro alle richieste afferenti alla gestione economico-finanziaria

Con riferimento alle richieste relative alla gestione economico-finanziaria del progetto, il Comune di Sessa Cilento ha affermato che *«il progetto è stato scritto a*

bilancio nell'annualità 2025, non si è ancora provveduto ad accertare le somme» [...] [confermando] che non è stata ricevuta né contabilizzata alcuna anticipazione ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 152/2021. Per quanto concerne l'adeguatezza delle risorse stanziare, [il Comune] ritiene che l'importo finanziato sia sufficiente al raggiungimento degli obiettivi previsti [che il] progetto è stato infatti aggiornato sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici 2024, il quale tiene conto dell'incremento dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche [e che n]on si sono pertanto verificate criticità tali da compromettere l'esecuzione dell'intervento per carenza di copertura.»

3. Conclusioni e rilievi

A seguito dell'avvio d'ufficio del procedimento di controllo avente ad oggetto la gestione, da parte del Comune di Sessa Cilento nella sua qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti, anche a valere sul PNRR, per un valore complessivo di € 552.000,00, del progetto identificato, nell'ambito della misura M4C1I1.2, relativo a «*predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio mensa scolastica alla scuola primaria di Sessa Cilento*», esperita l'attività istruttoria, la Sezione rileva come, nonostante quanto dichiarato dal Comune circa la previsione del completamento dell'opera in anticipo rispetto all'originaria scadenza, alla data attuale il sistema ReGiS registri un **avanzamento economico e finanziario pari al 2,2 %**, con un importo dei costi realizzati pari a **€ 12.200,00** su un totale di **€ 552.000,00** (nonostante un importo superiore dei pagamenti di rilevanza sul progetto allo stato non ammessi), talché la previsione di una conclusione dei lavori entro la data indicata del 31.12.2025 appare, allo stato, difficilmente realizzabile.

Ancora, va evidenziato che dalle risultanze del medesimo sistema ReGiS risulta l'avvenuta erogazione in favore del Comune di Sessa Cilento di una **anticipazione pari a euro € 165.600,00**, in data 10/02/2025, dato che contrasta con le affermazioni rese dal medesimo Comune in merito e sopra riportate.

Alla luce di quanto appena esposto, appare dunque necessario acquisire una relazione di aggiornamento entro il termine sottoindicato, nella quale si avrà cura di dare contezza del grado di avanzamento dell'opera e del rispetto della tempistica prefissata.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

RILEVA

allo stato degli atti acquisiti, la presenza, nei termini descritti in parte motiva, dei sopra menzionati profili di criticità nell'ambito della gestione del progetto identificato, all'interno della misura M4C1I1.2, dal CUP n. E35E24000090006, di competenza del Comune di Sessa Cilento nella sua qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti, anche a valere sul PNRR, per un valore complessivo di € 552.000,00.

RACCOMANDA

l'adozione di ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi prefissati per il completamento dell'opera;

DISPONE

1. che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Sessa Cilento;
2. che l'Amministrazione trasmetta a questa Sezione, attraverso il sistema Con.Te, una relazione di aggiornamento sullo stato di realizzazione del progetto - nella quale si avrà cura di dare contezza del grado di avanzamento dell'opera e del rispetto della tempistica prefissata - entro e non oltre il 31 gennaio 2026;
3. che la medesima sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 33 del 2013.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.

Il Relatore
Marco Nappi Quintiliano
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Alfredo Grasselli
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria in data

14 novembre 2025

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Giuseppe Imposimato
(firmato digitalmente)